

## **STATUTO PROGIOCO FIRENZE A.P.S.**

### **Art. 1 - Elementi costitutivi**

È costituita, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 117/ 2017 (Codice del Terzo Settore) e delle disposizioni in esso richiamate, l'Associazione di Promozione Sociale denominata "ProGioco Firenze APS" (precedentemente ProGioco Firenze Associazione Culturale). L'Associazione è apartitica, apolitica e aconfessionale; autonoma e libera, si ispira a principi di carattere solidaristico e democratico ed esclude esplicitamente il fine di lucro.

### **Art. 2 – Sede legale e sedi secondarie**

L'Associazione ha sede legale nel Comune di Firenze, viale Francesco Redi 229, c/o Commerci. L'istituzione di sedi secondarie potrà essere effettuata a seguito di delibera assembleare e dovrà essere comunicata dal rappresentante legale al Registro unico nazionale del Terzo Settore, una volta istituito. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune può essere deliberato dall'Organo di Amministrazione e non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

### **Art. 3 - Durata e regole**

La durata dell'Associazione è illimitata. L'esercizio sociale inizia il giorno 1 gennaio e si conclude il giorno 31 dicembre di ogni anno solare. ProGioco Firenze A.P.S. è disciplinata dal presente Statuto, che contiene le regole di funzionamento dell'Associazione, e agisce nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 117/ 2017 e delle norme ivi richiamate. L'Associazione potrà redigere ulteriori regolamenti, a seguito di approvazione assembleare, finalizzati a definire modalità operative e gestionali ulteriori ritenute necessarie, il cui contenuto sarà subordinato alle disposizioni previste dal presente Statuto e dalla normativa vigente.

### **Art. 4 – Obiettivi e finalità**

L'Associazione è indipendente ed esercita, in via esclusiva o, comunque, in via principale e in conformità a quanto disposto all'art. 5 del D.Lgs. 117/2017, attività d'interesse generale che abbiano per oggetto il perseguimento, senza scopo di lucro alcuno, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale a seguire qui elencate:

- a) diffusione e promozione del Gioco e della cultura ludica in ogni sua forma e della pratica del volontariato in attività di interesse generale, artistico, ricreativo e sociale;
- b) realizzazione di eventi culturali, a partire dal valore intrinseco del gioco e dalla realizzazione delle finalità associative stesse, destinati a promuovere l'aggregazione, l'accoglienza, l'inclusività, la prevenzione della dispersione scolastica e del bullismo, a contrastare la povertà educativa tramite forme di ricreazione di qualità;
- c) organizzazione di incontri e attività a carattere ludico e culturale e/o di formazione, artistiche o ricreative di interesse sociale incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente Statuto con finalità educativa, di istruzione e formazione professionale;
- d) promozione delle proprie attività tramite la partecipazione a forme organizzate o spontanee di iniziative culturali, manifestazioni, eventi, ricerche scientifiche o di interesse sociale;

- e) realizzazione, produzione e distribuzione di audiovisivi, materiale editoriale cartaceo ed elettronico, giochi, giocattoli e quant'altro sia attinente al gioco e alla promozione della cultura ludica;
- f) eventuale adesione a reti, enti, altre associazioni di finalità affini;
- g) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco
- h) quanto altro ritenuto utile al raggiungimento delle finalità associative.

È consentito lo svolgimento anche di attività aventi diverso oggetto purché secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale sopra indicate, secondo i criteri e limiti stabiliti ai sensi del D. Lgs. 117/2017.

#### **Art. 5 – Attività e destinatari**

L'Associazione si propone di conseguire le finalità di cui all'art. 4 mediante lo svolgimento di attività in favore dei propri associati, dei loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente del volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tali attività potranno consistere nell'erogazione di prestazioni su base volontaristica, avere forma di erogazione gratuita di denaro, beni e/o servizi, di mutualità, di produzione e/o scambio di beni e/o servizi.

Per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali l'Associazione potrà anche avvalersi, ravvisate le necessità, di prestazioni di lavoro dipendente, autonomo o di altra natura, con le modalità e nei limiti fissati dal presente Statuto e dalla normativa applicabile.

Tali attività potranno essere esercitate mediante:

- stipula di appositi accordi con pubbliche amministrazioni, soggetti privati, affiliazioni ad altri Enti del Terzo Settore che condividano le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione, realizzando una virtuosa collaborazione;
- partecipazione a bandi e concorsi, accesso a finanziamenti pubblici e privati, a sponsorizzazioni e ogni altra attività utile ai fini del perseguimento dei propri obiettivi sociali;
- realizzazione di progetti, strumenti e iniziative di qualunque genere, atte a favorire, attraverso il gioco, la crescita della cultura ludica, lo sviluppo dell'individuo e di elementi di socialità, anche nell'ottica del successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa, stimolando forme di partecipazione, di cittadinanza attiva, di relazione con il territorio da parte delle organizzazioni di gioco e dei singoli, con attenzione particolare alla promozione e diffusione del gioco cosiddetto "d'intelletto";
- la condivisione di conoscenze, risorse, know how con realtà pubbliche e private impiegate in finalità affini.

L'Associazione potrà inoltre dotarsi di una struttura amministrativa e di governo, in conformità al presente Statuto e alla normativa applicabile, atta alla realizzazione delle attività necessarie al raggiungimento dei propri obiettivi civici, solidaristici e di utilità sociale.

#### **Art. 6 – Patrimonio**

Il patrimonio sociale è costituito dalle quote corrisposte dai propri associati, da attività di raccolta fondi, da donazioni e lasciti, rendite patrimoniali e da eventuali contributi di soci e terzi, pubblici e privati, beni mobili e immobili acquisiti a titolo di proprietà dall'Associazione nell'ambito delle proprie finalità sociali. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie al

fine dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale sopraindicate. È fatta salva la possibilità di effettuare una saltuaria attività commerciale, che dovrà essere comunque secondaria e accessoria rispetto agli obiettivi statutari. In ogni caso l'associazione esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto, ai sensi dell'art. 8 del D. Lgs.117/2017. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate agli associati, a lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche in caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Gli eventuali avanzi di gestione saranno unicamente destinati alle attività istituzionali dell'Associazione.

#### **Art. 7 – Soci, diritti e doveri degli associati**

L'appartenenza a ProGioco Firenze APS è libera e volontaria. L'associazione è a carattere aperto e non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati. Possono rivestire la qualifica di socio tutte le persone fisiche, italiane o straniere, che condividono le finalità dell'Associazione; possono inoltre rivestire la qualità di associato altri Enti del Terzo settore, comunque senza scopo di lucro. L'ammissione a socio è subordinata ad approvazione da parte del Consiglio Direttivo, su domanda dell'interessato, che accetta di aderire integralmente al presente Statuto e a ogni altra eventuale norma interna di governo dell'Associazione. La deliberazione è comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati; in caso di rigetto della domanda il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato, motivandola e l'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sulla domanda si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile. L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, ma è consentito a ciascun associato l'esercizio del diritto di recesso.

La quota associativa è intrasmissibile. La partecipazione sociale non può essere collegata, in qualsiasi forma, alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale. È esclusa, a qualunque titolo, la restituzione della quota associativa versata. Ciascun associato ha diritto di voto in Assemblea purché sia iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi; ogni associato ha diritto a un voto.

I rapporti tra i Soci sono improntati al rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità e uguaglianza, anche in relazione all'elettività delle cariche sociali. Ogni associato, con riferimento alla propria qualità di socio, ha parità di diritti e doveri nei confronti dell'Associazione e non sono ammesse limitazioni alla partecipazione degli associati. Ciascun associato ha il diritto di ricevere informazioni in merito alle attività dell'associazione, di controllarne l'andamento e di visionare i libri sociali, facendone preventiva richiesta scritta all'Organo di Amministrazione, di essere rimborsato dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, secondo il disposto degli organi sociali e ai sensi di legge, di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi.

Tutti i soci sono tenuti a osservare e rispettare il presente Statuto, le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci, le eventuali norme organizzative e comportamentali stabilite con regolamenti interni, a svolgere la propria attività in favore dell'associazione contribuendo alla realizzazione delle attività statutarie in modo spontaneo e gratuito e a versare la quota associativa secondo quanto stabilito. Tutti i soci sono tenuti a tenere una irreprensibile condotta civile e morale, un comportamento leale, etico, corretto e di buona fede nei confronti dell'Associazione e degli altri associati.

### **Art. 8 – Recesso e perdita della qualità di socio**

La qualità di socio viene meno per recesso, esclusione o morte. Il recesso da parte dall'associato può avvenire in qualsiasi momento, con comunicazione scritta e indirizzata al Consiglio Direttivo che dovrà confermare la ricevuta comunicazione e provvedere alla cancellazione dal libro soci dell'Associazione. La qualità di associato è intrasmissibile.

L'esclusione del socio è deliberata dall'Assemblea e può essere disposta per gravi infrazioni alle norme statutarie, per malversazione o condotta indegna, per decadenza dei requisiti sulla base dei quali era avvenuta l'ammissione a socio, per mancato pagamento delle quote associative entro i termini stabiliti. È fatto salvo, in ogni caso, il diritto dell'associato di opporre le proprie deduzioni. La qualità di associato viene meno a seguito della morte dell'aderente.

### **Art. 9 – Attività volontaria dei Soci e prestazioni di lavoro dipendente e autonomo**

L'attività di ProGioco Firenze Aps è esercitata mediante la prevalente attività di volontariato degli associati. Le prestazioni dei volontari sono fornite in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro né diretto né indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà sociale, ai sensi del D.Lgs. 117/2017. I soci prestano la loro opera nell'ambito di cariche sociali a titolo gratuito. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni che in ogni caso devono rispettare i limiti stabiliti per legge. L'Associazione fornisce copertura assicurativa, in conformità agli obblighi stabiliti per legge, ai Soci e volontari che prestano attività di volontariato. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati; tali affidamenti sono ammessi solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività d'interesse generale e al perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'ente; il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

### **Art. 10 - Organi dell'Associazione**

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente.

Laddove ritenuto necessario, potranno essere nominati l'Organo di Controllo ed eventualmente l'Organo di Revisione, al verificarsi delle condizioni previste dalle vigenti disposizioni di legge. L'Assemblea può deliberare anche la costituzione di un Collegio dei Provvisori, organo eventuale preposto a dirimere le controversie tra associati e tra questi e l'Associazione.

Le cariche sociali sono elettive, hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate; le eventuali sostituzioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

### **Art. 11 - L'Assemblea dei soci**

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i Soci il cui rapporto con l'Associazione sia regolarmente costituito, ivi incluso il pagamento della quota associativa; è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, da un membro dell'Assemblea eletto pro tempore tra gli associati. L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno dal Presidente

mediante avviso scritto da inviare, anche a mezzo email, almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione, che non potrà avvenire prima che siano trascorse 24 ore dalla prima convocazione.

L'Assemblea è, inoltre, convocata ogni qualvolta il presidente lo ritenga necessario o su richiesta motivata di almeno un decimo dei Soci o quando l'Organo Amministrativo dell'Associazione lo ritenga necessario.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto e lo scioglimento dell'Associazione mentre, in tutti gli altri casi, è ordinaria.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione e tutti gli associati hanno diritto di prenderne visione. L'Assemblea potrà essere convocata anche fuori dalla sede sociale purché in Italia. Gli incontri dell'Assemblea potranno anche essere tenuti attraverso modalità telematiche che consentano il corretto riconoscimento di ciascun associato partecipante.

### **Art. 12 – Compiti e attribuzioni dell'Assemblea dei Soci**

L'Assemblea dei soci in sede ordinaria:

- a) approva il bilancio di esercizio dell'Associazione e, qualora previsto, quello preventivo;
- b) approva il programma di attività sociali per i successivi dodici mesi;
- c) nomina e revoca i componenti degli organi sociali dell'Associazione;
- d) delibera su eventuali provvedimenti sanzionatori di qualunque genere o di esclusione dei soci;
- e) delibera in merito a modifiche, integrazioni e interpretazione di Statuto e regolamenti;
- f) delibera sugli altri oggetti a essa attribuiti dalla legge, dall'Atto Costitutivo o dello Statuto.

L'Assemblea è regolarmente costituita, in prima convocazione, se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti. Le deliberazioni dell'Assemblea vengono prese a maggioranza assoluta degli aventi diritto di voto presenti in adunanza; hanno diritto di voto in Assemblea tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e sono in regola con il pagamento della quota associativa; ciascun associato ha diritto a un voto. I voti di norma sono palesi, tranne quelli riguardanti la nomina o la revoca delle cariche associative, le azioni di responsabilità e nell'ipotesi in cui il Presidente lo ritenga opportuno in ragione della delibera; gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri associati, conferendo delega per iscritto; a ciascun associato può essere conferita una sola delega; nel caso in cui il numero degli associati, durante la vita dell'associazione, aumenti in modo significativo, si potrà rivedere il numero di deleghe che potranno essere assegnate a ciascun socio.

L'Assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo Statuto con la presenza di due terzi degli associati e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; delibera lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti. Le maggioranze previste per l'Assemblea straordinaria devono essere rispettate anche in seconda convocazione.

Le delibere dell'Assemblea sono efficaci ed esecutive a partire dal giorno stesso della loro approvazione; nelle delibere di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto; le delibere prese in conformità allo Statuto obbligano tutti gli associati ancorché assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.

Il compito di rendere esecutive le delibere dell'Assemblea è affidato al Consiglio Direttivo.

### **Art. 13 - Il Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è l'Organo di Amministrazione dell'Associazione; è eletto dall'Assemblea dei Soci tra i propri associati ed è composto da un minimo di tre a un massimo di sette membri, ognuno dei quali resta in carica per tre anni e può essere rieletto.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea e mette in atto le delibere assembleari e consiliari. Sono compiti specifici affidati al Consiglio Direttivo:

- a) nominare al proprio interno Presidente, Segretario, Tesoriere e, qualora definito, Vice Presidente;
- b) redigere e presentare all'Assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo oppure, ove previsto, bilancio di esercizio o bilancio sociale;
- c) amministrare l'associazione e assicurare l'esecuzione delle delibere e delle linee d'indirizzo dell'Assemblea;
- d) conferire ai Consiglieri e ai Soci eventuali deleghe operative;
- e) realizzare il programma di lavoro, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
- f) curare la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- g) recepire proposte da parte dei Soci e portarle all'attenzione dell'Assemblea;
- h) ove sia necessario, proporre e deliberare in ordine a regolamenti interni nonché in merito a loro modifiche;
- i) deliberare in merito all'adesione dei nuovi Soci;
- j) fissare le quote annuali di adesione;
- k) proporre l'istituzione di uffici, sezioni, gruppi territoriali e, comunque, attività e iniziative relative alla struttura amministrativa e organizzativa dell'Associazione, definendone funzioni e deleghe;
- l) decidere su l'avvio o l'interruzione di eventuali contratti di lavoro con il personale.

Il Consiglio Direttivo resta in carica per tre anni, rinnovabili, ed è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Registro del Terzo Settore e di quanto previsto dalla normativa vigente. Ogni Consigliere, indipendentemente dalla carica rivestita, presta il suo impegno a titolo gratuito. La decadenza del singolo Consigliere non comporta la decadenza dell'intero Consiglio.

Qualora il numero di membri del Consiglio dovesse scendere sotto al numero minimo previsto dal presente Statuto, lo stesso Consiglio coopterà dei Consiglieri pro tempore in numero pari a quanto necessario per ricostituirlo. Tali nomine dovranno essere successivamente ratificate alla prima Assemblea utile, oppure la stessa Assemblea dovrà procedere a ricostituire il Consiglio Direttivo nella forma minima prevista dal presente Statuto.

I Consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente agli incontri del Consiglio Direttivo, o a porre adeguata giustificazione. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni volta che sia necessario, su iniziativa del Presidente o della maggioranza dei consiglieri. Gli incontri del Consiglio Direttivo sono costituiti con la partecipazione di almeno metà dei suoi componenti e le sue delibere sono valide se assunte dalla maggioranza degli effettivi partecipanti al singolo incontro. Il Consiglio Direttivo potrà riunirsi a mezzo di supporto informatico che consenta la corretta identificazione dei partecipanti. Nel caso si renda impossibile la costituzione di un valido incontro del Consiglio Direttivo, anche a seguito di ripetuti tentativi, è convocata dai Consiglieri attivi l'Assemblea dei Soci finalizzata alla ricostituzione del Consiglio stesso.

#### **Art. 14 – Il Presidente**

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, presiede l'Organo di Amministrazione e l'Assemblea; convoca l'Assemblea dei Soci e il Consiglio Direttivo, sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie. Il Presidente è nominato all'interno del Consiglio Direttivo, dura in carica quanto l'Organo di Amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea con la maggioranza dei presenti. L'Organo di Amministrazione può destituirlo dalla carica a maggioranza di voti, qualora non ottemperi ai compiti previsti dal presente Statuto.

Il Presidente sovrintende all'attuazione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e ne cura l'esecuzione. Rappresenta l'Associazione nei confronti dei Terzi per fatti o atti riguardanti l'intera Associazione. Sovrintende alle pubbliche relazioni, all'amministrazione, all'economia e al buon ordine dell'Associazione. Il Presidente convalida con la sua firma, apposta in calce ai verbali, le decisioni e i regolamenti interni approvati dal Consiglio Direttivo o dall'Assemblea, e firma tutti gli atti relativi all'Associazione. Solo in caso di necessità può assumere provvedimenti di urgenza, sottoponendoli a delibera dell'Organo di Amministrazione nella prima seduta utile. In caso d'assenza temporanea del Presidente le sue funzioni sono assunte dal Vicepresidente.

#### **Art. 15 – Vicepresidente, Segretario, Tesoriere**

Il Vicepresidente, qualora presente, è nominato all'interno del Consiglio Direttivo. Il suo mandato può essere revocato dal Presidente, che deve giustificarne le motivazioni al Consiglio Direttivo. Il Vicepresidente sostituisce a tutti gli effetti il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. In caso di dimissioni o revoca del Vicepresidente il Consiglio Direttivo, ove tale figura risulti necessaria, provvede alla nomina di un nuovo Vicepresidente.

Il Segretario è nominato all'interno del Consiglio Direttivo. Sono sue attribuzioni: redarre i verbali delle adunanze dell'Assemblea dei Soci e degli incontri del Consiglio Direttivo; curare gli aspetti amministrativi dell'Associazione; tenere e aggiornare i Libri dell'Associazione; convocare e presiedere Assemblea e Consiglio Direttivo in caso di impedimento o inadempimento di Presidente e Vicepresidente. In caso di dimissioni o revoca del Segretario il Consiglio Direttivo provvede alla nomina di un nuovo Segretario; in vacanza di nomina del Segretario le mansioni a esso spettanti sono affidate al Consiglio Direttivo, che potrà indicare un referente pro tempore.

Il Tesoriere è nominato all'interno del Consiglio Direttivo. Sono sue attribuzioni: curare le disponibilità finanziarie dell'associazione e verificare in merito alla corresponsione delle quote sociali da parte dei Soci, coordinandosi con il Segretario; eseguire le operazioni quotidiane di gestione contabile e finanziaria dell'Associazione; curare la tenuta della contabilità, dei libri contabili e dei registri di cassa nonché degli adempimenti fiscali dell'Associazione; predisporre le bozze di bilancio di previsione e consuntivo, da sottoporre a Consiglio Direttivo e Assemblea dei Soci. In caso di dimissioni o revoca del Tesoriere il Consiglio Direttivo provvede alla nomina di un nuovo Tesoriere; in vacanza della nomina di Tesoriere le mansioni a esso spettanti sono affidate al Consiglio Direttivo dell'Associazione, che potrà indicare un referente pro tempore.

#### **Art. 16 – L'Organo di Controllo e l'Organo di Revisione legale dei conti**

L'Assemblea provvede alla nomina di un Organo di Controllo, come previsto dal D.Lgs. 117/2017, solo al realizzarsi delle relative condizioni. L'Organo di Controllo esercita le verifiche previste dal Codice del Terzo Settore e, in particolare vigila

sull'osservanza della legge, dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento; esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; attesta che il bilancio sociale sia redatto in conformità alle linee guida del Codice del Terzo Settore. L'Organo di Controllo può, in qualsiasi momento, procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. L'Assemblea ordinaria dei Soci delibera in merito alla sua esistenza e composizione e se può esercitare anche la funzione di revisione legale dei conti. I componenti dell'Organo di Controllo possono assistere, su invito del Presidente, alle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci.

L'Assemblea provvede alla nomina dell'Organo di Revisione legale dei conti, formato da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, solo nei casi previsti dal D.Lgs 117/2017 e fatto salvo che tale funzione non sia attribuita dall'Assemblea all'Organo di Controllo di cui sopra. Ogni altro incarico all'interno dell'Associazione è incompatibile con la nomina a Revisore.

#### **Art. 17 – Bilancio d'Esercizio e libri sociali obbligatori**

L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

I documenti relativi al bilancio sono redatti in conformità a quanto previsto dalle leggi vigenti e l'Associazione tiene aggiornati i libri sociali obbligatori.

Il bilancio è predisposto dall'Organo di Amministrazione e viene approvato dall'Assemblea ordinaria entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo. In casi straordinari l'Organo di Amministrazione può prorogare tale termine di ulteriori trenta giorni. Dopo l'approvazione in Assemblea, l'Organo di Amministrazione procede ai relativi adempimenti necessari, come previsti dal D. Lgs. 117/2017.

#### **Art. 18 – Scioglimento dell'Associazione**

L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso dall'Assemblea straordinaria con le maggioranze previste dal presente Statuto. In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo sarà devoluto, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore operanti in campo umanitario o di pubblica utilità ovvero ad associazioni ed enti senza scopo di lucro il cui scopo sociale sia affine a quello dell'Associazione.

#### **Art. 19 – Iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore**

Gli amministratori provvedono a iscrivere l'Associazione nell'opportuno registro regionale o, qualora operativo, nazionale. La domanda di acquisto della personalità giuridica dell'ente, qualora sia formulata, sarà effettuata dagli amministratori ai sensi delle normative vigenti.

#### **Art. 20 – Norme di rinvio**

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e agisce in rispetto e nei limiti del D. Lgs 117/2017. Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si rinvia alle norme di attuazione del Codice del Terzo Settore, al Codice Civile e alla vigente normativa in materia.